



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI ANCONA

Viale della Vittoria, 22 – 60123 Ancona Tel.0715062004-2008-2003 E-mail : tribsorv.ancona@giustizia.it

Oggetto: BANDO PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DIRETTE ALLO SVOLGIMENTO DI UN PERIODO DI 18 MESI DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI ANCONA AI SENSI DELL'ART.73 DEL D.L.21.6.13 N.69 CONV. CON MODIF. CON L.9.8.13 N.98

IL PRESIDENTE

Visto l'art.73 del d.l. n.69/13 (conv. con modif. con l.n.98/13), che ha previsto la possibilità di tirocini formativi di laureati in giurisprudenza in affiancamento a magistrati anche presso gli Uffici ed i Tribunali di Sorveglianza;

rilevate le attuali necessità dell'ufficio e la disponibilità espressa in merito dai magistrati in servizio che dovranno provvedere alla formazione dei tirocinanti;

DETERMINA

in numero di 2 (due) i posti attualmente disponibili per il tirocinio formativo presso il Tribunale di Sorveglianza di Ancona;

DISPONE

che le domande di partecipazione, indirizzate al Presidente del Tribunale di Sorveglianza, redatte secondo il modello allegato al presente bando e corredate della documentazione che comprovi la presenza dei requisiti richiesti dalla normativa, debbano essere presentate entro il giorno 16.12.16 ore 13.00 presso la Segreteria della Presidenza sita presso questo Tribunale oppure inviate a mezzo raccomandata all'indirizzo "Tribunale di Sorveglianza di Ancona – Viale della Vittoria 22 – 60100 Ancona". In caso di invio mediante lettera raccomandata farà fede il timbro attestante la data di spedizione del plico;

DISPONE

la pubblicazione del presente bando e del relativo modulo di domanda sul sito del Tribunale di Sorveglianza di Ancona (www.tribsorv.ancona.giustizia.it);

DISPONE

che la Segreteria provveda a dare pubblicità al presente bando mediante comunicazione alle Facoltà di Giurisprudenza delle Università degli Studi di Camerino, Macerata, Urbino, Bologna, Perugia, Teramo e ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo,

Macerata, Pesaro e Urbino per l'ulteriore diffusione anche mediante pubblicazione sui rispettivi siti.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Possono essere ammessi al tirocinio i laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale che:

- siano in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art.42 ter comma 2 lett.g) del r.d. n.12/1941
- abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110
- non abbiano compiuto i 30 anni di età
- non abbiano già fruito di un tirocinio ai sensi della norma richiamata.

Le modalità di accesso e le conseguenze dell'esito positivo dello stage sono regolamentate dall'art.73 sopra richiamato, cui si rimanda per tutto quanto non espressamente indicato nel presente bando.

In presenza di un numero di aspiranti superiore a quello dei posti in atto assegnabili verrà riconosciuta preferenza, nell'ordine, alla media degli esami indicati, al punteggio di laurea e alla minore età anagrafica.

A parità dei predetti requisiti verrà attribuita preferenza, nell'ordine, a chi successivamente alla laurea abbia positivamente seguito corsi di perfezionamento in materie giuridiche e a chi abbia superato nel corso di studi l'esame di diritto penitenziario, e a parità a chi abbia conseguito il voto maggiore.

Coloro che si collocheranno utilmente in graduatoria saranno invitati per un colloquio preliminare con il magistrato coordinatore o, in caso di sua assenza, con il Presidente, in data che sarà comunicata a cura della Segreteria.

Il periodo di formazione teorico-pratica ha la durata di 18 mesi.

I tirocinanti ammessi allo stage formativo saranno assegnati ad un magistrato affidatario e svolgeranno le attività previste nel **mansionario**, consultabile sul sito di questo Tribunale nella sezione "**Home / Tirocini formativi**".

All'esito dell'ammissione al tirocinio sarà predisposto un apposito **progetto formativo** in cui verranno dettagliate anche le modalità di frequenza concordate con il magistrato affidatario.

All'esito del tirocinio verrà rilasciata un'**attestazione di frequenza** corredata da breve relazione del magistrato affidatario.

I tirocinanti saranno tenuti a rispettare i seguenti obblighi:

- seguire le indicazioni del coordinatore e del magistrato affidatario, facendo riferimento ai predetti per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo e per ogni altra evenienza;
- rispettare gli obblighi di riservatezza e segreto in relazione a notizie e dati di cui vengano a conoscenza durante lo svolgimento del tirocinio;
- rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza;

- rispettare gli orari e le modalità di frequenza concordati con il magistrato affidatario;
- seguire i corsi di formazione decentrata che verranno proposti durante il tirocinio;
- astenersi dallo studiare o dal seguire udienze in relazione a procedimenti trattati davanti al magistrato affidatario - o al collegio di cui quest'ultimo faccia parte - dallo studio presso il quale svolge o ha svolto pratica forense;
- indicare al magistrato affidatario ogni altra eventuale situazione di incompatibilità.

Si informa inoltre che:

- il tirocinio potrà essere interrotto in ogni momento dal capo dell'ufficio, anche su proposta dal magistrato formatore, per violazione degli obblighi ed oneri di cui al punto precedente, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario;
- il tirocinio potrà essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purchè con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione;
- lo svolgimento del tirocinio non dà diritto ad alcun compenso o trattamento previdenziale o assicurativo da parte della pubblica amministrazione e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo con la stessa;
- il tirocinio potrà essere finanziato mediante borsa di studio erogata dal Ministero della Giustizia oppure dalla Regione Marche – con la quale è stata sottoscritta in delega dal Presidente della Corte d'Appello apposita convenzione relativa a tutti gli uffici giudiziari del distretto - , alle condizioni stabilite dai predetti enti. Il tirocinante dovrà presentare la relativa domanda secondo le modalità ed i tempi da detti enti stabiliti.

Le informazioni in ordine alle borse di studio erogate dal Ministero della Giustizia sono reperibili sul relativo sito web (www.giustizia.it).

Le informazioni in ordine alle borse di studio erogate dalla Regione Marche sono reperibili sul sito web della Corte d'Appello di Ancona (www.giustizia.marche.it) e sul sito web della Regione Marche (www.regione.marche.it).

L'esito positivo del tirocinio, secondo la richiamata normativa:

- è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio ed è altresì valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;
- costituisce titolo di preferenza a parità di merito, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato l'esito positivo del periodo di formazione costituisce titolo di preferenza a parità di titoli e di merito;
- costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario.

Ancona, 10 ottobre 2016

Il Presidente
dott.ssa Anna Bello



